

**PROGRAMMA ESECUTIVO
DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA SCIENZA E DELLO SPORT
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA MONGOLIA
PER GLI ANNI 2022 - 2025**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Mongolia (qui di seguito riferite come le Parti)

- in conformità a quanto previsto dall'art.7 dell'Accordo Culturale del 15 febbraio 1973 tra la Repubblica Italiana e la Mongolia;
- desiderosi di sviluppare la propria cooperazione nel settore dell'educazione, della cultura, della scienza e dello sport;
- hanno concordato di rinnovare il seguente Programma Esecutivo di cooperazione per gli anni 2022 - 2025.

ARTICOLO 1

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

Istruzione Primaria e Secondaria

- 1.1 Le Parti sosterranno una stretta collaborazione tra le scuole primarie e secondarie e la loro gestione mettendo a disposizione libri di testo e altri materiali per la formazione, in base alla loro disponibilità finanziaria.
- 1.2 Le Parti favoriranno iniziative nel settore dell'istruzione e della formazione e si adopereranno per la loro attuazione. I relativi dettagli, comprese le disposizioni finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche.

Istruzione Superiore

- 1.3 Le Parti incoraggeranno la diretta cooperazione tra le università italiane e mongole e gli altri Istituti di istruzione superiore, tra cui gli istituti di istruzione artistica, musicale e sportiva, tramite la stipula di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti e di informazioni nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca comuni, di seminari e di congressi.
- 1.4 Le Parti favoriranno lo scambio annuale di due docenti universitari o ricercatori per visite fino a otto giorni ciascuna e coopereranno per identificare settori di ricerca di comune interesse al fine di incoraggiare una diretta collaborazione tra le università statali e gli altri istituti di istruzione superiore.
- 1.5 Le Parti incoraggeranno, altresì, la diretta cooperazione tra le università nell'ambito del Programma Erasmus Plus.

- 1.6 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra l'Università di Scienza e Tecnologia e l'Università d'Arte e Cultura in Mongolia e alcune controparti del settore tra gli istituti di istruzione superiore in Italia, al fine di favorire lo sviluppo di eventuali programmi di studio congiunti, nei limiti delle rispettive normative nazionali.
- 1.7 Le Parti favoriranno la partecipazione di studenti mongoli ai corsi di lingua italiana e la partecipazione di studenti italiani ai corsi di lingua mongola. Tali corsi di lingua potrebbero includere corsi speciali da tenersi in Italia e in Mongolia, destinati a studenti che desiderino continuare gli studi superiori in questi Paesi.
- 1.8 Le Parti, in conformità con i loro fondi disponibili per ciascun esercizio finanziario, offriranno borse di studio agli studenti dell'altro Paese. Tutte le decisioni relative alle borse di studio concesse ogni anno saranno notificate per le vie diplomatiche.

Insegnamento delle Lingua

- 1.9 Le Parti favoriranno la mutua conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture anche in vista della promozione del turismo.
- 1.10 Le Parti esamineranno la possibilità di fornire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, testi per l'insegnamento della loro lingue e per la formazione di docenti e lettori della loro lingua a quelle istituzioni educative e culturali che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 2

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Cooperazione con istituzioni culturali

- 2.1 Le Parti favoriranno l'avvio, il funzionamento e lo sviluppo delle istituzioni culturali dell'altro Paese nei rispettivi territori nazionali nonché dei soggetti loro collegati.
- 2.2 Le Parti convengono di cooperare nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale Unesco del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Inoltre, le Parti collaboreranno nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Sport e Scambi Giovanili

- 2.3 Le Parti incoraggiano la reciproca partecipazione dei loro atleti in competizioni internazionali e a livello mondiale che saranno organizzate nei loro rispettivi Paesi e promuoveranno la cooperazione in diverse discipline sportive attraverso i rispettivi

Comitati Olimpici. Le Parti, inoltre, favoriranno le relazioni tra le organizzazioni giovanili e sportive dei loro rispettivi Paesi e incoraggeranno lo scambio di delegazioni che parteciperanno ad eventi su tematiche giovanili e sportive nei due Paesi.

- 2.4 Le Parti collaboreranno nei settori della medicina, della formazione e della gestione dello sport, incoraggeranno gli scambi di atleti e allenatori di particolari attività sportive e favoriranno attività di formazione congiunte, così come azioni comuni per contrastare il doping nello sport. Le Parti rispetteranno gli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

Mostre

- 2.5 Le Parti favoriranno lo scambio di mostre di alto livello e di reciproco interesse tra cui mostre su temi storici, sul patrimonio culturale e l'arte. Le condizioni particolare di scambio di mostre saranno concordate, caso per caso, mediante contratti o accordi separati tra le istituzioni competenti autorizzate dalle Parti.

Musica

- 2.6 Le Parti favoriranno, nei rispettivi territori, l'organizzazione di concerti da parte di artisti e interpreti tra cui concerti di musica composta dai maggiori autori dell'altro Paese. A tale scopo, incoraggeranno altresì la cooperazione tra le maggiori case discografiche e le istituzioni competenti nei due Paesi.
- 2.7 Le Parti favoriranno la formazione di direttori d'orchestra mongoli in conservatori e filarmoniche italiane.

Cinema

- 2.8 Fatte salve le rispettive legislazioni nazionali, le Parti favoriranno la cooperazione tra istituzioni pubbliche, associazioni e altri enti privati che operano nel settore cinematografico. In particolare, le Parti favoriranno:
- a) lo scambio di professionisti del cinema, tra cui attori professionisti;
 - b) la partecipazione reciproca di delegazioni a eventi cinematografici internazionali, quali festival, conferenze e seminari.

Grandi Eventi Culturali

- 2.9 Le Parti si scambieranno informazioni in merito all'organizzazione o alla ricorrenza di festival, giubilei e di altri importanti eventi culturali, nonché agevoleranno la partecipazione di rappresentanti dell'Italia e della Mongolia a questi eventi.
- 2.10 Le Parti incoraggeranno l'organizzazione di festival in cui si esibiranno cantanti lirici e attori professionisti dei due Paesi.

- 2.11 Le spese concernenti l'organizzazione di grandi eventi culturali verranno concordate dalle Parti sulla base delle modalità economiche più vantaggiose e in conformità con la normativa vigente nei due Paesi.
- 2.12 In assenza di precedenti accordi bilaterali sulle condizioni economiche, le Parti coopereranno con quelle organizzazioni che hanno un interesse nel coprire le spese relative all'organizzazione di importanti eventi culturali che coinvolgono la partecipazione di singoli artisti o compagnie di artisti dell'altro Paese.
- 2.13 Qualsiasi iniziativa che richieda il sostegno finanziario del Ministero della Cultura italiano necessiterà del preventivo parere favorevole delle Commissioni Consultive di settore.

Biblioteche

- 2.14 Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le biblioteche dei due Paesi, nei limiti delle rispettive legislazioni nazionali. A tale scopo, essi favoriranno:
- a) lo scambio di pubblicazioni e di libri;
 - b) lo scambio di esperti nel settore, se richiesti per le vie diplomatiche.

Per la Parte italiana, l'Amministrazione responsabile dell'attuazione di queste iniziative è la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura.

Letteratura e Editoria

- 2.15 Le due Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee che contribuiscano a una migliore conoscenza reciproca della cultura dei due Paesi. A tale scopo, la Parte italiana informa che sono disponibili.
- i premi e contributi finanziari conferiti dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale) a editori e traduttori italiani e/o stranieri per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e la sotto titolazione di cortometraggi e lungometraggi. Le relative domande dovranno essere inoltrate per le vie diplomatiche.
 - il "Premio Nazionale per le Traduzioni" posto sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e conferito dal Ministero della Cultura italiano a traduttori ed editori stranieri che hanno tradotto opere letterarie o scientifiche di rilievo dall'italiano in altre lingue o viceversa.

Conservazione, Protezione e Restauro del Patrimonio Culturale

- 2.16 Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni e esperti nel campo del restauro dei beni culturali, dell'archeologia, della ricerca museografica, dell'architettura e degli studi naturali. A questo proposito, le due Parti potranno anche favorire lo scambio delle loro conoscenze e competenze nel campo dell'arte e dell'architettura moderna.

- 2.17 Le Parti incoraggiano le attività delle loro missioni archeologiche, etnologiche e antropologiche che operano in Italia e in Mongolia, in conformità delle rispettive legislazioni e normative.
- 2.18 Le Parti convengono di cooperare al fine di combattere il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Nello stesso contesto, le Parti potranno anche agire nel rispetto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.
- 2.19 Le Parti collaboreranno nel recuperare o valutare i beni culturali e le opere d'arte che vengono illegalmente importati nei loro territori e per facilitarne la restituzione ai legittimi proprietari.

ARTICOLO 3

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SCIENZA

- 3.1 Le Parti continueranno a sostenere la cooperazione scientifica nei seguenti settori:
- a) Salute;
 - b) Energia, con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabile;
 - c) Scienza del suolo;
 - d) Paleontologia e Antropologia;
 - e) Biologia;
 - f) Archeologia;
 - g) Geologia;
 - h) Chimica;
 - i) Botanica;
 - j) Ecologia;
 - k) Tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale;
 - l) Tecnologie applicate alla produzione e al trattamento del pellame;
 - m) Tecnologie applicate alla produzione e al trattamento della lana (incluso il cashmere);
 - n) Tecnologie di osservazione della terra applicate alla prevenzione e al monitoraggio dei disastri naturali.
- 3.2 Le Parti potenzieranno la cooperazione tra le rispettive università, nonché tra altri istituti di ricerca pubblici e privati e le organizzazioni che operano nei loro Paesi. In particolare le Parti favoriranno:
- a) la formazione di giovani ricercatori;
 - b) lo scambio di informazioni scientifiche;
 - c) lo scambio di scienziati;
 - d) l'organizzazione di conferenze bilaterali e internazionali;
 - e) iniziative di spin-off finalizzate allo sfruttamento di risultati scientifici congiunti;

- f) la realizzazione di progetti congiunti di ricerca.

ARTICOLO 4

INFORMAZIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO

- 4.1 Le Parti favoriranno gli scambi nel settore radiotelevisivo promuovendo la conclusione di accordi diretti tra i rispettivi organismi interessati.

ARTICOLO 5

DIRITTI D'AUTORE

- 5.1 Le Parti convengono di incoraggiare la cooperazione bilaterale tra le rispettive istituzioni competenti in materia di diritto d'autore.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

6.1 Scambio di visite

Lo scambio di visite organizzate ai sensi delle disposizioni del presente programma è regolato come segue:

- 6.1.1 La Parte inviante informerà la Parte ricevente, per le vie diplomatiche, delle visite previste dall'articolo 1.4, almeno tre (3) mesi prima della data di arrivo. A tale scopo, la Parte inviante fornirà le seguenti informazioni:

- a) i nomi dei visitatori e dati del passaporto;
- b) curriculum del candidato contenente informazioni sulle proprie generalità e competenze linguistiche;
- c) il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli degli eventi a cui intendono partecipare e le informazioni sulle persone e le istituzioni ospitanti;
- d) le date e la durata della visita.

I candidati interessati devono avere nazionalità italiana o di un Paese dell'Unione Europea se si recano in Mongolia e di nazionalità mongola se si recano in Italia.

- 6.1.2 La Parte ricevente informerà, per le vie diplomatiche, la Parte inviante, dell'accettazione della visita un (1) mese prima della data di arrivo che è stata stabilita.

- 6.1.3 La Parte inviante pagherà i costi del viaggio di andata e ritorno verso il Paese ricevente.

- 6.1.4 Il Paese ricevente sosterrà le spese di viaggio all'interno del suo territorio.
- 6.1.5 Entro 30 giorni dalla conclusione della loro ricerca, i docenti o ricercatori universitari dovranno presentare all'istruzione competente della Parte inviante una relazione finale sulle attività svolte nel Paese ospitante.
- 6.1.6 La Parte ricevente offrirà, annualmente, ai docenti e ricercatori universitari dell'altra Parte una diaria giornaliera per visite fino e otto (8) giorni.

6.2 Disposizioni Finali

- 6.2.1 Le Parti hanno convenuto di attuare tutte le iniziative di cui al presente Programma entro i limiti del proprio bilancio annuale, in conformità agli obblighi internazionali assunti e nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali di entrambe le Parti nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
- 6.2.2 Qualsiasi modifica al presente Programma sarà richiesta per le vie diplomatiche e dovrà essere autorizzata dalle istituzioni competenti.
- 6.2.3 Il presente Programma è valido dalla data della sua firma e sarà effettivo fino alla firma del successivo, ma non oltre il 31 dicembre 2025.
- 6.2.4 Con l'accordo delle Parti, il Programma Esecutivo potrà essere prorogato per un ulteriore periodo.

Firmato a *Roma*..... il *19 aprile 2022* in tre originali, nelle lingue italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, il testo inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA MONGOLIA

